

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 settembre 2017 — Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski

(Causa C-573/17)

(2017/C 412/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Daniel Adam Popławski

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora l'autorità giudiziaria di esecuzione non possa interpretare le disposizioni nazionali di attuazione di una decisione quadro in modo tale che l'applicazione delle medesime conduca ad un risultato conforme a detta decisione quadro, se, in forza del principio del primato, essa sia tenuta a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le disposizioni di detta decisione quadro.
- 2) Se sia valida una dichiarazione di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI⁽¹⁾, da esso effettuata non «al momento dell'adozione della presente decisione quadro», ma in un momento successivo.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 3 ottobre 2017 — Oy Hartwall Ab

(Causa C-578/17)

(2017/C 412/28)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Oy Hartwall Ab

Altre parti interessate: Patentti- ja rekisterihallitus

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'interpretazione del requisito del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi di impresa 2008/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa⁽¹⁾, rilevi la circostanza che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo o di marchio cromatico.
- 2) Nel caso in cui la qualificazione del marchio come marchio cromatico o marchio figurativo rilevi ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, se il marchio, al di là della sua rappresentazione grafica, possa essere registrato quale marchio cromatico, come richiesto nella domanda di registrazione, oppure solo quale marchio figurativo.

- 3) Nel caso in cui sia consentita la registrazione, quale marchio cromatico, del marchio rappresentato graficamente nella relativa domanda, se, ai fini della registrazione di un marchio rappresentato nella domanda graficamente con la precisione necessaria alla registrazione, quale marchio cromatico, come postulato dalla giurisprudenza della Corte (senza che si tratti della registrazione di un colore come marchio in sé, astratto, senza forma o contorni), sia inoltre necessaria la specifica prova di un uso effettivo, quale richiesta dall'ufficio dei brevetti e del registro, ovvero una prova di qualsivoglia genere.

⁽¹⁾ GU 2008, L 299, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 4 ottobre 2017 —
Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (PRIA)**

(Causa C-580/17)

(2017/C 412/29)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: Mittetulundusühing Järvelaev

Resistente: Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel recupero di un sostegno a un progetto approvato nell'ambito di un'azione *Leader*, ove il sostegno sia stato approvato in data 6 settembre 2011, l'ultima rata sia stata versata in data 19 novembre 2013, la violazione sia stata accertata in data 4 dicembre 2014 e la decisione di recupero sia stata disposta in data 27 gennaio 2015, debba trovare applicazione, riguardo al requisito della stabilità dell'operazione, l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Se, in tale contesto, il recupero trovi fondamento nell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽³⁾ oppure nell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell'applicazione del regolamento n. 1698/2005: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell'ambito di un'azione *Leader* - da parte dell'associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l'imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che alteri la natura o le condizioni di esecuzione del progetto o conferisca un indebito vantaggio ad un'impresa. Se l'organismo pagatore di uno Stato membro debba accertare in che cosa sia consistito in concreto il vantaggio ai fini della sussistenza del requisito dell'indebito vantaggio. In caso di risposta affermativa a tale questione: se possa ravvisarsi un indebito vantaggio nella circostanza che l'utilizzatore effettivo dell'oggetto di investimento, qualora avesse presentato esso stesso una domanda avente il medesimo contenuto, non avrebbe ottenuto il sostegno al progetto.
- 2a) Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell'applicazione del regolamento n. 1303/2013: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell'ambito di un'azione *Leader* - da parte dell'associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l'imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1303/2013, che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.